

MODIFICHE AL

REGOLAMENTO D'ISTITUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 8 ASSENZE - RITARDI – INGRESSI – USCITE

1. Tutti i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate devono essere giustificati utilizzando il libretto delle giustificazioni. Tutte le richieste di giustificazione sono valide se prodotte dagli esercenti la responsabilità genitoriale sul libretto firmato e ritirato all'inizio di ogni anno scolastico. Lo stesso vale per i maggiorenni, che possono firmare il libretto. Il Dirigente Scolastico o i docenti delegati, nell'ambito delle rispettive funzioni, potranno non giustificarle se riterranno non valido il motivo addotto.
2. L'insegnante della prima ora deve fare l'appello prima dell'inizio delle lezioni, annotare gli assenti e richiedere le giustificazioni per le assenze del giorno precedente annotandole sul registro.
3. Tutte le assenze devono essere giustificate entro due giorni; fino a tale adempimento l'alunno sarà ammesso alle lezioni ma non giustificato. Trascorsi due giorni l'assenza verrà considerata come ingiustificata, verrà annotata sul registro di classe e ne potranno discendere provvedimenti disciplinari.
4. Per le assenze dovute a malattia di durata superiore ai cinque giorni (complessivi, comprendenti anche le eventuali domeniche o festività incluse nel periodo di assenza) è richiesto un certificato medico che accompagni la giustificazione. Negli altri casi è necessaria una dichiarazione di chi esercita la responsabilità genitoriale, che indichi i motivi dell'assenza.
5. I ritardatari saranno ammessi in classe, previa autorizzazione del Dirigente o dei suoi delegati, all'ora successiva presentando apposita giustificazione.
6. Il ritardo sarà registrato, anche se giustificato, in modo da avere per ogni periodo dell'anno scolastico un quadro preciso della puntualità degli studenti, che potrà incidere sul voto di comportamento.
7. Non entreranno nel computo dei ritardi quelli determinati da ritardi e/o sciopero dei mezzi di trasporto: in questi casi l'ingresso alla prima ora sarà consentito fino alle ore 8.30.
8. Le richieste di ingressi posticipati o di uscite anticipate sono sottoposte all'autorizzazione del Dirigente o dei suoi delegati, che ne devono essere informati il giorno prima, salvo causa di forza maggiore, e devono essere adeguatamente motivate e documentate. In ogni caso non è possibile chiedere di entrare a scuola oltre la seconda ora di lezione e uscire prima del termine della penultima ora di lezione, salvo che per gravi e comprovati motivi. Tali norme valgono per tutti gli alunni, compresi im maggiorenni.

9. Gli alunni minorenni non possono uscire anticipatamente se non accompagnati da un esercente la responsabilità genitoriale, da un familiare maggiorenne, o altra persona maggiorenne delegata dalla famiglia, la cui identità dovrà essere accertata con valido documento d'identità. Nel caso di uscita anticipata per motivi di salute può essere richiesto l'accompagnamento anche per gli studentimaggiorenni.

10. Le uscite anticipate per impegni sportivi saranno concesse solo se documentate da appositi calendari rilasciati dai responsabili delle società sportive; comunque per i minorenni è sempre necessario l'accompagnamento di un familiare maggiorenne o altra persona maggiorenne delegata dalla famiglia, la cui identità dovrà essere accertata con valido documento d'identità. Gli allievi, riportati negli elenchi delle società depositati in Vice-presidenza o presso l'ufficio dei responsabili di succursale, metteranno la loro firma vicino al proprio nominativo senza utilizzare i permessi del libretto delle assenze.

11. All'inizio dell'anno scolastico, gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno far pervenire al Dirigente una richiesta di permesso di entrata posticipata/uscita anticipata per motivi di trasporto (di norma nel limite massimo di 10 minuti) per tutto l'anno, previa presentazione di adeguata documentazione che attesti

la necessità e l'impossibilità di provvedere altrimenti. Ciò vale anche per gli studenti maggiorenni.

Art. 9 DISCIPLINA DELL'USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

1. Il presente articolo stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni dai plessi dell'Istituto, al termine delle lezioni e/o delle attività scolastiche curricolari e/o extracurricolari.
2. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli minori di 14 anni al termine delle lezioni e/o delle attività scolastiche curricolari e/o extracurricolari.
3. Il Dirigente Scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori, tutori e affidatari.
4. L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
5. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista dalla legge per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.
6. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico o scolastico,

esonero anche in tal caso il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

7. I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici, in modo che sia sempre possibile contattarli in caso di necessità.
8. Il presente articolo si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali,...) e di ogni altra attività curricolare od extracurricolare prevista dal PTOF della scuola.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Istituto.

Art. 11 – ABROGAZIONI

Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti regolamenti sulla stessa materia, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

[Modifiche proposte dal Collegio dei docenti in data 14.06.2019]

[Modifiche approvate dal Consiglio di Istituto in data 01.07.2019]